CONTRATTO PER LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATERING E BAR DA SVOLGERSI PRESSO IL "BAR FOYER INGRESSO", IL "BAR DI 1° GALLERIA" E IL "BAR DI 3° GALLERIA" DEL TEATRO DELLE MUSE

MARCHE TEATRO SCARL, con sede ad Ancona (AN) via della Loggia 1/d, C.F. e P.IVA 02620080420, rappresentata dal Direttore Dott. Giuseppe Dipasquale, nato a Catania (CT) il 15/01/1963, C.F. DPSGPP63A15C351B, residente a Catania (CT), in Via Vitaliano Brancati N. 35, di seguito denominata "*Marche Teatro*"

E

l'operatore economico **ANKON BENEFIT COMPANY SRL**, con sede ad Ancona (AN) Frazione Montacuto, 112, C.F. e P.IVA 0297094042, in persona del legale rappresentante Marco Moroder, nato a Roma (RM) il 08/05/1984, C.F. MRDMRC84E08H501F, residente ad Ancona (AN) presso Frazione Montacuto, 112, di seguito denominato anche "*Concessionario*", entrambi nel seguito denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti.

PREMESSO CHE

a) Marche Teatro:
 - con deliberazione del CDA dell'11/06/2025 ha deciso di conferire la concessione dei locali "Bar Foyer ingresso", "Bar di 1° Galleria", "Bar di 3° Galleria" del Teatro delle Muse di Ancona mediante procedura negoziata, avviata con lettera di invito e senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 187 D.lgs. 36/2023. È stato inoltre stabilito che il canone concessorio corrisponda quanto previsto dal punto 4. della lettera d'invito, oltre IVA al 22%, sul quale i partecipanti sono stati chiamati ad applicare una percentuale di rialzo;
 - ha stabilito di porre a carico del concessionario tutti gli oneri concessori (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consumi eventuali spese per ottenere licenze commerciali, ecc.) compresi quelli relativi all'espletamento del servizio di somministrazione di alimenti e di bevande nei locali oggetto della presente del Teatro delle Muse, come da punto 6. del Capitolato tecnico speciale in allegato;
 - ha indetto una procedura selettiva finalizzata all'individuazione del concessionario per l'affidamento dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi presso il Teatro delle Muse di Ancona, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, stabilendo che l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023
b) Alla predetta procedura selettiva, l'operatore economico ANKON BENEFIT COMPANY SRL, presentando l'offerta tecnica ed economica, allegate al presente atto, rispettivamente All. "C" e "D", si è classificato al primo posto nella graduatoria stilata dalla apposita commissione di gara istituita dalla Commissione nominata dal Direttore di Marche Teatro;
c) è stato verificato, con esito positivo, il possesso da parte del concessionario dei requisiti per la partecipazione alla procedura;
d) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Monia Miecchi, Direttore Amministrativo di Marche Teatro;
e) che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. 159 del 6 settembre 2011 e successive integrazioni;
f) che sussistono le condizioni per stipulare il contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1 – Richiamo e valore della premessa e della documentazione di gara

Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati e tutta la documentazione di gara, comprese le dichiarazioni a contenuto negoziale prodotte dal concessionario a corredo dell'offerta, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

Marche Teatro, come sopra rappresentato, affida ad **ANKON BENEFIT COMPANY SRL** che, come sopra rappresentata, accetta, senza riserva alcuna, la concessione dei locali " Bar Foyer Ingresso", Il "Bar di 1° Galleria" e il "Bar di 3° Galleria" del Teatro delle Muse per la gestione dei servizi di catering e bar.

Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio

- BAR FOYER INGRESSO: (Dati catastali: Comune: A271 foglio: 0007 particella: 00184 subalterno: 0067 zona censuaria: 02 categoria catastale: D/3) Luogo del servizio: Teatro delle Muse, ingresso sulla facciata principale, piano terra. Il numero di posti a sedere, interni e sotto il porticato, verranno stabiliti in relazione alla disponibilità planimetrica consentita. *Si veda planimetria allegata.* Il servizio di bar/ristoro sarà gestito in esclusiva. Il bar e le sue aperture saranno svincolati dalle attività teatrali e relative aperture: il gestore dovrà garantire l'esecuzione dei servizi bar, nello specifico di caffetteria, aperitivo, pranzo e cena tutti i giorni, indicativamente, secondo i seguenti giorni e orari indicativi:

 - Dal martedì alla domenica, dalle ore 07:00 alle ore 01:30;

 Orari e giorni di apertura e chiusura potranno subire variazioni in base alle esigenze, previa concorde approvazione e tempestiva comunicazione a Marche Teatro. Nel periodo estivo, l'orario potrà essere esteso e/o ridotto, previo accordo scritto tra le parti. Eventuali aperture straordinarie saranno da concordare e da comunicare con congruo anticipo, in accordo con gli uffici della Marche Teatro stessa. Il costo di vendita dei prodotti sarà da concordarsi con Marche Teatro, tenendo conto del prezzo medio praticato negli analoghi esercizi commerciali del centro della Città di Ancona.

- BAR DI 1° GALLERIA: Luogo del servizio: Teatro delle Muse, secondo piano. Il numero di posti a sedere e a banco verrà stabilito in relazione alla disponibilità planimetrica consentita. *Si veda planimetria allegata.* Il servizio di bar/ristoro, salvo impegni già assunti (vedi All. P - Impegni da calendario) con catering o altri operatori terzi o in caso di particolari esigenze, sarà gestito in esclusiva. In tutti i casi di compresenza con altri operatori, il Concessionario potrà richiedere un corrispettivo congruo, da concordarsi tra le parti, per l'uso delle attrezzature e/o degli spazi.

 Il gestore dovrà garantire l'esecuzione dei servizi bar, nello specifico di catering e banquetting (aperitivi food & drink) e caffetteria durante le date di apertura previste dal Teatro, in base al calendario di attività teatrale (indicativamente, periodo settembre – maggio) che sarà comunicato al gestore ad inizio stagione e dettagliato mensilmente per comunicare eventuali variazioni al Referente del servizio. Il servizio sarà rivolto esclusivamente al pubblico in possesso di titolo di accesso (biglietto, abbonamento, ecc.).

 Il gestore dovrà quindi garantire, salve diverse indicazioni da parte del Teatro:
 - ORARIO DI APERTURA: un'ora prima dell'ora di inizio dello spettacolo;
 - ORARIO DI CHIUSURA: non prima dell'inizio dello spettacolo o del termine dell'eventuale intervallo (se previsto).

 A seguito di specifica richiesta da parte di Marche Teatro o del Concessionario, potrebbero essere richieste delle aperture straordinarie, in occasione di, ad esempio, buffet per le compagnie ospiti, brindisi, cene post spettacolo, ecc. Il costo di vendita dei prodotti e/o dei servizi offerti sarà da concordarsi con Marche Teatro in un sub-capitolato separato, tenendo conto del prezzo medio praticato negli analoghi esercizi commerciali del centro della Città di Ancona.

- BAR DI 3° GALLERIA: Luogo del servizio: Teatro delle Muse, quinto piano. *Si veda planimetria allegata.* Il servizio di bar/ristoro sarà gestito non in esclusiva, con disponibilità da parte del Concessionario ad eventuali richieste da parte dei clienti della Marche Teatro per altri catering diversi dal Concessionario. Esso stesso si impegna a garantire la propria collaborazione, potendo richiedere un

congruo corrispettivo, da concordarsi tra le parti, per l'uso delle attrezzature e/o degli spazi.

Aperture e orari saranno da concordare con Marche Teatro, tenendo conto sia del calendario delle attività, che degli eventuali catering esterni e/o buffet in occasione degli eventi promossi al Salone delle Feste.

Art. 4 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto.

Il concessionario si obbliga ad eseguire il servizio di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sotto l'osservanza piena e inderogabile del presente contratto, nonché delle particolari modalità, disposizioni normative e quant'altro contenuto e risultante dai sotto elencati documenti dei quali il concessionario dichiara e riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte:

- Lettera d'invito;
- ALL. 1 - Elenco arredi e attrezzature;
- Capitolato tecnico speciale, in tutta la sua articolazione:
 - 1 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO - BAR FOYER INGRESSO;
 - 2 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO - BAR DI 1° GALLERIA
 - 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO - BAR DI 3° GALLERIA
 - 4 VERBALI DI CONSEGNA LOCALI, INIZIO ATTIVITA' E RICONSEGNA DEI LOCALI
 - 5 ONERI A CARICO DI MARCHE TEATRO
 - 6 ONERI E OGGLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
 - 7 CLAUSOLA SOCIALE
 - 8 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANODOPERA
- Planimetrie: *Tav.1 - Pianta Bar Foyer ingresso, Tav.2- Pianta Bar 1° Galleria, Tav.3 - Pianta Bar 3° Galleria.*
- DUVRI;
- All. C - Offerta tecnica ANKON BENEFIT COMPANY SRL;
- All. D - Offerta economica ANKON BENEFIT COMPANY SRL.

I suddetti elaborati vengono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Si dà atto che il concessionario dovrà esibire un elaborato contenente le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e degli arredi di proprietà della medesima che verranno installati ed utilizzati nello svolgimento del servizio.

Art. 4bis – Obblighi del concessionario e del concedente

Si rimanda a quanto previsto della Lettera d'invito, punti 5 e 6, e, in particolare, dal Capitolato tecnico speciale, allegati alla presente.

Nello specifico, a partire dal 1° Gennaio 2026:

1) Per quanto riguarda le utenze comuni (illuminazione, climatizzazione, servizio idrico, telefonia e connettività), al fine di semplificare la gestione dei costi, è stata introdotta una forfetizzazione delle spese. In particolare:
 - Per il primo anno, fino ad un massimo di € 3.000,00 oltre ad IVA come per legge;
 - Per il secondo anno, fino ad un massimo di € 4.000,00 oltre ad IVA come per legge;
 - Dal terzo anno in poi, fino ad un massimo di € 6.000,00 oltre ad IVA come per legge.

 Al termine di ogni anno verrà effettuata una verifica delle tariffe forfettarie sopra indicate, tenendo conto sia dei consumi effettivi sia di eventuali variazioni dei prezzi di mercato delle utenze.

2) Per quanto riguarda la stima dei consumi elettrici relativi ai macchinari utilizzati dal Concessionario, l'importo sarà determinato in proporzione ai consumi effettivi, da contabilizzare mediante l'impiego di strumenti di misura conformi. Il costo d'istallazione di tali contatori verrà suddiviso al 50% tra le parti.

Il Concedente autorizza sin da ora l'esecuzione delle opere di cui agli allegati sub doc. E) (planimetrie ed elaborati di Giocchini Arredamenti), da eseguirsi nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia. Si conviene sin da ora che il Concedente predisporrà a sue spese la linea dorsale elettrica degli allacci che si renderanno

necessari per l'installazione dei nuovi impianti cucina-bar. Gli allacci e le prese rimarranno a carico del concessionario. Va da sé che, al termine della presente Concessione, tutte le opere strutturali rimarranno in capo alla Concedente, mentre il Concessionario rimarrà unico proprietario della mobilia e degli elettrodomestici asportabili immessi da quest'ultimo. La mancata realizzazione dei lavori di cui sopra per fatto imputabile alla Concedente sarà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 5 - Decorrenza e durata della concessione e del servizio

La concessione ed il relativo servizio hanno la durata di sei anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di concessione.

Art. 6 - Costi per la sicurezza e DUVRI

Marche Teatro ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Concessionario dichiara di averne preso visione, di accettarne integralmente i contenuti e di impegnarsi ad applicare tutte le misure ivi contenute.

Art. 7 - Canone concessorio

Il canone concessorio definitivo a seguito del praticato rialzo è rispettivamente di:

- Euro 12.240,00 (dodicimiladuecentoquaranta virgola zero zero) oltre IVA al 22%, per il primo anno;
- Euro 18.360,00 (diciottomilatrecentosessanta virgola zero zero) oltre IVA al 22%, per il secondo anno;
- Euro 24.480,00 (ventiquattromilaquattrocentoottanta virgola zero zero) oltre IVA al 22%, dal terzo anno in poi.

Pertanto, il canone concessorio totale per i sei anni è di euro 128.520,00 oltre IVA al 22%.
Il canone annuo di concessione verrà inoltre aggiornato annualmente, a far data dal quarto anno, nella misura della variazione in aumento accertata dall'ISTAT.

Il pagamento del corrispettivo a Marche Teatro dovrà essere versato dal concessionario in due rate semestrali anticipate, salvo successivi accordi, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Marche Teatro Scarl (IBAN: IT03F0538702684000042879013) entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. Il CIG che verrà riportato in fattura sarà: B7B0258900. Il mancato puntuale pagamento di due rate, anche consecutive, costituisce automaticamente messa in mora il Concessionario.

Art. 8 – Divieto di sub-locazione dell'area e di cessione del contratto

Ai sensi del punto 9. della lettera d'invito, è fatto divieto al concessionario di sublocare o cedere il contratto salvo eventuali preventivi accordi tra le parti, da comunicare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9 – Responsabilità e coperture assicurative

Come previsto dal punto 8. Della lettera d'invito, il concessionario si impegna a sottoscrivere idonea polizza di copertura RCT con primaria compagnia assicurativa, condizione necessaria ed essenziale per l'effettivo avvio delle attività, con un massimale almeno pari ad € 1.500.000,00 contro i rischi inerenti e connessi allo svolgimento del servizio, esonerando Marche Teatro ed il Comune di Ancona, proprietario dell'immobile, da ogni responsabilità al riguardo. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un'appendice della stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche l'esercizio oggetto della concessione, precisando che non ci sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 1.500.000,00.

A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Concessionario versa a Marche Teatro un deposito cauzionale dell'importo di € 6.120,00 al momento della sottoscrizione del presente contratto. Il deposito cauzionale non potrà essere imputato a titolo di pagamento dei canoni, corrispettivi o altre somme dovute nel corso del rapporto contrattuale, ma rimarrà vincolato a garanzia di tutte le obbligazioni assunte. Alla cessazione del contratto, previa verifica dell'integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali e dell'assenza di danni, morosità o altre inadempienze imputabili al Concessionario, il deposito cauzionale sarà restituito entro 30 giorni dalla riconsegna dei beni o dalla chiusura del rapporto contrattuale. In caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, Marche Teatro potrà trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale a titolo di risarcimento del danno, salvo il diritto di richiedere

l'eventuale maggior danno.

Art. 10 – Controversie
Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 11 - Recesso
In conformità a quanto previsto dall'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti riconoscono che il presente accordo potrà essere modificato o, se necessario, revocato da Marche Teatro, con preavviso di 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi mediante posta elettronica certificata, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula, ovvero a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. In tali casi, la parte privata non potrà avanzare pretese risarcitorie, salvo il riconoscimento di un indennizzo nei limiti previsti dalla legge.

Art. 12 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici
Il concessionario prende atto degli obblighi derivanti dal Codice etico, dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottati da Marche Teatro Scarl (disponibile sul sito internet di Marche Teatro Scarl nella Sezione "Chi siamo - Trasparenza", pagina "Atti Generali" https://www.marcheteatro.it/chi-siamo/trasparenza/), e di impegnarsi a far osservare al proprio personale e a propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti (nota: appunto. Va bene richiamare il piano triennale)

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa
Si conviene che Marche Teatro Scarl, oltre che nei casi espressamente previsti dal capitolato tecnico speciale, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec al concessionario/aggiudicatario nei seguenti casi:

a) mancato pagamento, entro i termini pattuiti, di due rate anche non consecutive;
b) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice etico, dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottati da Marche Teatro Scarl;
c) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni;

Art. 14 - Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, il concessionario/aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti di Marche Teatro Scarl che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della impresa medesima.

Art. 15 – Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla stipula del contratto
Il Dott. Giuseppe Dipasquale che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza di Marche Teatro Scarl, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del DPR n. 445/2000: "Consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di incompatibilità di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90, 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 e 7 del codice di comportamento integrativo del comune di Ancona e che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 18 del citato codice di comportamento di Marche Teatro Scarl e che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.lgs 165/01 e successive modificazioni".

Art. 16 – Privacy
Il titolare del trattamento dei dati è Marche Teatro, contattabile scrivendo a *monia.miecchi@marcheteatro.it* . Il titolare tratta i dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o per adempiere un

obbligo legale, come meglio descritto nell'informativa consultabile sul sito https://www.marcheteatro.it/privacy-policy/ .

Art. 17 – Spese

Ogni spesa inerente e conseguente la stipula del presente contratto, compresa la registrazione, è a carico delle parti nella misura del 50%.

Allegati:

- Lettera d'invito;
- ALL. 1 - Elenco arredi e attrezzature;
- Capitolato tecnico speciale;
- Planimetrie: *Tav.1 - Pianta Bar Foyer ingresso, Tav.2- Pianta Bar 1° Galleria, Tav.3 - Pianta Bar 3° Galleria.*
- DUVRI;
- All. P – Impegni da calendario
- All. C - Offerta tecnica ANKON BENEFIT COMPANY SRL;
- All. D - Offerta economica ANKON BENEFIT COMPANY SRL;
- ALL E - Planimetrie ed elaborati Gioacchini.

Ancona, 24/M/2025

Il Direttore di Marche Teatro, Giuseppe Dipasquale

Ankon Benefit Company Srl

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente ed espressamente gli articoli da 1 a 17 del presente contratto.

Ankon Benefit Company Srl